



*Comune di CASTELNUOVO BELBO*  
*Provincia di Asti*

---

**REGOLAMENTO**

**DI**

**POLIZIA RURALE**

# **TITOLO I**

## **GENERALITA' DEL REGOLAMENTO**

### **Art. 1      Limiti ed Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio di questo Comune ed ha lo scopo di assicurare la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agro-silvo-pastorali, concorrendo all'interesse generale dello sviluppo economico del settore agricolo, alla tutela e salvaguardia della salute ed incolumità pubblica, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, alla difesa e protezione ambientale.

Il presente regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e regolamenti statali e regionali in vigore.

Per quanto non contemplato da dette disposizioni si applicano gli usi e le consuetudini locali.

### **Art. 2      Organi preposti all'espletamento del servizio**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e sanzionate dalle competenti autorità comunali o extracomunali. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione, della Provincia e della Polizia Venatoria.

## **TITOLO II**

### **RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI**

#### **Art. 3      Passaggio sui fondi privati**

È proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari di cui all'art. 637 del Codice penale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

#### **Art. 4      Passaggio su fondi comunali**

È vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

È vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune; da tale divieto viene escluso il Comune stesso.

È pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuto l'autorizzazione.

#### **Art. 5      Sentieri panoramici**

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario o dal conduttore del fondo. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Tale passaggio non costituirà mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione.

#### **Art. 6      Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago**

Salvo che per gli aventi il diritto, è vietato sui fondi privati, sui sentieri e nelle strade interpoderali private, l'uso di fuoristrada, motocicli ed altri mezzi capaci di arrecare danno alle colture ed alle cose.

## **Art. 7 Allevamenti e sciami di api**

L'attività degli apicoltori è regolata dalla Lg. 24/12/2004, n° 313, "Disciplina dell'apicoltura" e dalla L.R. 3/8/1998, n° 20 "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".

I proprietari non residenti sul territorio di questo Comune che intendono posizionarvi apiari dovranno effettuare apposita comunicazione scritta agli uffici comunali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicandovi numero degli alveari, le località in cui essi saranno allocati ed il sistema di conduzione dell'apiario (nomade o stanziale).

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti (salvo qualora si tratti di inseguire gli sciami).

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Al fine di prevenire le malattie delle api è proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.

Ai fini di cui sopra è altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare alla noncuranza apiari, anche non infetti.

In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento del materiale compete al proprietario del fondo.

## **Art. 8 Appropriazione di prodotti**

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore spigolare, raspolare, rastrellare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

È permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli

richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata. Tutto ciò, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento.

Per la raccolta o l'asportazione di specie vegetali o parti di esse, si richiamano integralmente le norme di cui al Capo I , Tit. III della L. R. 02/11/1982, n° 32 e s.m.i., nonché le relative sanzioni.

## **TITOLO III**

### **PASCOLO, CACCIA, PESCA E RACCOLTA TARTUFI**

#### **Art. 9 Pascolo degli animali di qualunque specie e demonticazione**

La demonticazione ed il pascolo vagante del bestiame nel territorio comunale sono consentiti solo nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in vigore relativa alla movimentazione degli animali.

Il bestiame al pascolo non deve essere affetto da malattie trasmissibili.

Non è permesso far transitare nel territorio comunale, mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale, da rilasciarsi previo pagamento di una cauzione da € 2.500,00 e fino a € 5.000,00 in relazione al numero e tipologia di capi per i quali si richiede il transito, da valutarsi da parte della Giunta Comunale al momento della presentazione della domanda.

Il pascolo delle greggi è possibile nel solo periodo dal 1° novembre al 28 febbraio.

#### **Art. 10 Pascolo lungo le strade pubbliche, private e fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all' uopo richieste.

Per il transito ed il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso scritto del proprietario. Tale permesso deve essere esibito a richiesta verbale degli agenti di cui all'art. 2.

#### **Art. 11 Sanzioni per il pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2 e comma 3, e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza le preventive autorizzazioni, verrà perseguito ai sensi di legge. (artt. 41, 42, 43 D.P.R. 8/2/1954, n° 320).

#### **Art. 12 Attraversamento di centro abitato**

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, e delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, nel percorrere vie comunali o vicinali, i Conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame, dal quale possano derivare molestie o timori

sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a metà della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

In caso di transito su pubblica via si dovrà provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata ed al ripristino dello stato di fatto precedente il passaggio.

### **Art. 13 Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

### **Art. 14 Obbligo di chiusura dei pascoli**

Nelle proprietà private è proibito lasciare in libertà gli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non risulta chiusa da ogni parte, mediante muro o fitta siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Le recinzioni provvisorie o mobili devono essere poste a non meno di 1 (uno) metro dai fondi privati e dalle proprietà pubbliche confinanti e devono garantire il contenimento degli animali al pascolo.

### **Art. 15 Custodia degli animali al pascolo**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i mezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

I proprietari ed i conduttori di animali che con la loro condotta si renderanno pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.

### **Art. 16 Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con Leggi e Regolamenti nazionali e regionali (L.R. 4/9/96, n° 70 e Lg. 11/2/92, n° 157), le disposizioni stabilite dal Comitato Provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e coordinamento delle politiche venatorie e dall'Amministrazione Provinciale.

**Art. 17      Esercizio della raccolta dei tartufi**

Non è consentito l'esercizio della raccolta dei tartufi senza le licenze prescritte.

Durante il periodo di raccolto pendente, l'accesso ai fondi privati per la raccolta dei tartufi è assoggettata all'autorizzazione del proprietario del fondo, fatta salva la presenza di piante tartufigene per le quali il proprietario riceve contributo pubblico per il mantenimento.



## **TITOLO IV**

### **STRUTTURE RURALI**

#### **Art. 18      Acque piovane e non**

I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali.

È vietato produrre stillicidi di acque su fondi privati e pubblici. Gli attraversamenti su strade comunali, qualora posti in condizioni di accessi in forte pendenze, dovranno essere muniti di griglie e di tutti gli ulteriori accorgimenti tali da evitare allagamento delle stesse.

In virtù di quanto sopra anche l'impianto di serre deve essere dotato di apposite aree di sgocciolamento e convogliamento delle acque piovane tale da non permettere l'arretramento di danni agli appezzamenti limitrofi.

#### **Art. 19      Cani da guardia**

I cani da guardia degli edifici o fondi, siti in prossimità delle strade, non devono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi l'accesso alle strade, pubbliche o private, alle aree aperte al pubblico ed alle altre proprietà private. Lo spazio di movimento dei cani stessi, in assenza di recinzioni, deve essere alla distanza minima di 2 (due) metri dal confine delle proprietà vicine o dalla via pubblica.

# **TITOLO V**

## **LIQUAMI E DEIEZIONI**

### **Art. 20      Produzione del letame e dei liquami**

I titolari di attività di allevamento animale che diano origine alla produzione di letami e liquami, devono utilizzare gli strumenti e le modalità operative idonee alla limitazione del loro impatto sul territorio e sull'igiene e salute pubblica.

### **Art. 21      Trasporto e spandimento del letame e dei liquami**

Il letame deve essere trasportato in carri chiusi sui lati esterni atti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.

I liquami zootecnici, di origine bovina, suina e avicola, devono essere trasportati in carri chiusi, in modo da escludere ogni dispersione.

L'utilizzazione agronomica di letami, liquami ed acque reflue è disciplinata dal D.P.G.R. 29/10/2007, n° 10/R.

A tutti coloro che sono autorizzati allo spandimento di letame e liquami zootecnici, di origine bovina, suina e avicola, su terreni agricoli, per scopi agronomici è fatto obbligo di osservare inoltre le seguenti disposizioni:

1. È vietato trasportare e spandere il letame, così come individuato dal D.P.G.R. 29/10/2007, n° 10/R., in tutti i giorni festivi dell'anno.
2. È vietato trasportare e spandere liquami zootecnici, di origine bovina, suina e avicola in tutti i giorni prefestivi e festivi dell'anno.
3. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.G.R. 29/10/2007, n° 10/R., lo spargimento di letami e liquami zootecnici dovrà essere interrato:
  - nelle 12 ore successive per il periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
  - nelle 6 ore successive per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

È fatto divieto di trasportare e spandere i liquami ed i letami:

- dalle ore 11.30 alle ore 14.30 dei giorni feriali dal 1° maggio al 31 ottobre.
- sul territorio del capoluogo e delle località durante la festa patronale e nei due giorni antecedenti.
- sul territorio del capoluogo e delle località in occasione di manifestazioni pubbliche.

- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano e comunque a distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dagli orti privati.

Su tutto il territorio comunale è stabilito il divieto di transito dei mezzi di trasporto di letami e liquami dalle ore 12 alle ore 14 di tutti i giorni dell'anno.

#### **Art. 22      Annaffiamento con acque luride**

È proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con derivanti da pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

## **TITOLO VI**

### **FOSSI, CANALI E ACQUE**

#### **Art. 23 Libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade. Le piantagioni possono essere fatte tenendo la distanza di 5 (cinque) metri dall'argine superiore, fatte salve altre distanze previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 24 Distanze per fossi e canali**

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo pari alla profondità dei medesimi.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

#### **Art. 25 Regimazione delle acque**

È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate, concordemente con i proprietari e con l'Ufficio Tecnico Comunale.

È proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi, riporti, riempimenti o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. È altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio. Qualora ciò non fosse possibile, ogni 50 (cinquanta) metri dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza.

#### **Art. 26 Spurgo e pulizia fossi e canali**

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in casi di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

La pulizia dei fossi lungo le strade comunali è di competenza del Comune.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono all'accesso delle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

Durante la pulizia dei fossi e dei canali, qualora l'operatore incaricato riscontri intasamenti o anomalie riguardanti gli attraversamenti privati, è autorizzato alla completa rimozione dei manufatti interessati, declinando ogni responsabilità circa eventuali rotture o danneggiamenti degli stessi. Per il loro riposizionamento il proprietario o il conduttore del fondo servito dovrà presentare apposita domanda.

#### **Art. 27 Attraversamenti**

Gli attraversamenti permanenti su fossi delle strade comunali devono essere autorizzati dal Comune, previa domanda dei proprietari dei fondi serviti dagli attraversamenti stessi.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione verrà indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale il diametro minimo della tubazione da utilizzare per la realizzazione dell'attraversamento.

Sarà compito dell'Ufficio Tecnico Comunale verificare le preesistenze e segnalare agli aventi causa gli eventuali interventi di modifica da apportare al fine di adeguare e garantire le sezioni ottimali degli attraversamenti.

Nel caso tali interventi non vengano effettuati o non rispettino le prescrizioni, il Comune potrà provvedere d'iniziativa alla rimozione dei manufatti non idonei, addebitando le spese degli interventi ai soggetti inadempienti.

Qualora il proprietario o il conduttore di un fondo dovessero, per motivi urgenti ed improcrastinabili, realizzare un attraversamento temporaneo su un fosso, ciò è permesso alle seguenti condizioni: detto attraversamento non deve recare danno al fosso ed alle sue sponde; non deve impedire il libero corso delle acque; deve essere rimosso immediatamente dopo l'uso, e comunque entro la giornata. Nel caso che ciò non avvenga, il Comune rimuoverà di propria iniziativa l'attraversamento temporaneo, addebitando le spese agli inadempienti.

### **Art. 28      Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acque e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari o i conduttori dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti; tale operazione non potrà essere effettuata tramite utilizzo di agenti chimici, al fine di preservare il radicamento della vegetazione a salvaguardia della ripa stessa.

Gli stessi hanno inoltre l'obbligo di asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno o altro materiale che sia franato nella cunetta stradale. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

### **Art. 29      Lavorazioni del terreno**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico devono lavorare, seminare e condurre il terreno dei loro fondi attuando tutte le misure preventive al fine di non arrecare danno alcuno alle suddette strade ed ai fossi ad esse coerenti. Nel caso tali disposizioni vengano disattese, sarà obbligo dei proprietari o dei conduttori dei fondi suddetti il ripristino dello stato dei luoghi e l'eventuale risarcimento dei danni arrecati.

Nel caso di terreni a livello inferiore della strada, deve essere salvaguardata la scarpata di sostegno della carreggiata, con una pendenza non inferiore ai 45°. In ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari o conduttori sono tenuti alla riduzione in pristino dei luoghi oppure, ove non possibile, al risarcimento dei danni arrecati e delle spese di ripristino.

### **Art. 30      Dilavamento superficiale da acque piovane**

I proprietari ed i conduttori di fondi o siti dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento od altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade ed i fossi pubblici, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

La stessa attenzione deve essere posta per evitare pericoli di inquinamento delle falde acquifere.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata, o quando vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera impropria o incauta, ed i danni alle proprietà o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari o i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati e provvedere affinché tali eventualità non abbiano a ripetersi.

## **TITOLO VII**

### **MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE**

#### **Art. 31      Transito con mezzi cingolati**

È fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

#### **Art. 32      Transito sulle strade comunali**

Coloro che, transitando su strade comunali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. Qualora, per inderogabili necessità di lavoro, successivamente ad eventi meteorologici, sia indispensabile il transito con mezzi su strade comunali non asfaltate e questo arrecasse danno al fondo o alle infrastrutture stradali, il ripristino dello stato dei luoghi dovrà essere effettuato a cura e spesa dell'interessato.

Sarà compito dell'Ufficio Tecnico indicare tempi e modi di realizzazione delle operazioni di ripristino.

Qualora queste non avvenissero nei tempi e nei modi indicati, il ripristino sarà effettuato a cura del Comune, con l'addebito di spesa a carico del soggetto inadempiente.

È vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

#### **Art. 33      Pulizia stradale**

Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque le strade e le sue pertinenze. È vietato, inoltre, apportare o spargere fango o detriti, anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni.



## **TITOLO VIII**

### **MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA**

#### **Art. 34      Difesa contro le malattie delle piante**

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue :

1. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare alle competenti autorità la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

#### **Art. 35      Danni da deriva**

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

#### **Art. 36      Contenitori di antiparassitari**

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.

#### **Art. 37      Residui di coltivazione**

I residui di coltivazione dovranno essere trattati secondo le disposizioni vigenti avendo cura di porre in essere gli accorgimenti atti ad evitare la propagazione delle malattie.

#### **Art. 38      Terreni ingerbiditi e vigneti incolti**

In caso di terreni ingerbiditi i proprietari degli stessi dovranno mantenere puliti i terreni. Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita coattivamente a cura del Comune, che poi si rivarrà per il rimborso delle spese sui proprietari dei fondi ingerbiditi medesimi. Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare i

vigneti incolti, che non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Flavescenza Dorata, Black Rot, Metcalfa Pruinosa, ecc.) anche a notevoli distanze e previa procedura di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale e giusta disposizioni regionali vigenti in materia . Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere il Comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

Qualora un vigneto sia mantenuto in uno stato di incolto per più di tre anni, il Comune può avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto, secondo le disposizioni regionali vigenti in materia, e relativo alla superficie di tale vigneto.

In particolare il diritto di reimpianto in caso di inerzia del proprietario del vigneto incolto viene ceduto ad altri viticoltori interessati alla realizzazione di nuovi vigneti ed il ricavato viene utilizzato dall'Amministrazione Comunale per interventi in tutela del territorio e delle colture viticole. Tali diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo a viticoltori che coltivano terreni siti nel Comune ovvero abbiano residenza nel Comune, con diritto di prelazione da parte degli appartenenti a queste due ultime categorie, o in uno dei Comuni siti nel territorio della "Comunità Collinare Vigne e Vini" a cui aderisce il Comune di Castelnuovo Belbo e potranno essere usati per la realizzazione di un nuovo vigneto ricadente nell'ambito dei confini citati del territorio infrascritto. Il proprietario del terreno a vigneto incolto non avrà diritto a risarcimento alcuno.

## **TITOLO IX**

### **DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**

#### **Art. 39      Colture agrarie e le loro limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e siano osservate le specifiche norme di legge dettate per particolari colture e lavorazioni.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco, anche sentiti gli organismi competenti, adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

#### **Art. 40      Allevamenti**

L'eventuale allevamento di animali nei centri abitati è regolato dalle normative vigenti, nel rispetto dell'igiene, della salute e della quiete.

# **TITOLO X**

## **ACCENSIONE FUOCHI, PREVENZIONE INCENDI E DISTANZE DAI CONFINI**

### **Art. 41      Accensione di fuochi**

Ai fini della presente articolo, per “accensione di fuoco” è da intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme, mentre per “abbruciamento” si intende la combustione di residui vegetali sparsi.

Con richiamo alle leggi vigenti, non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo di incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all’aperto se non a distanza di sicurezza e, in qualsiasi caso, non inferiore a 50 (cinquanta) metri da case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

È sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri da essi.

Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7 della Legge Regionale n° 16/94 nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto, e comunque non nelle giornate con vento:

- a) l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;
- b) l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- c) per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
- d) per l'uso del fuoco controllato ai fini e secondo le modalità previste dall'articolo 9 della Legge Regionale n. 16/1994.

Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.

È fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di fuochi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell'art. 7 della Legge Regionale n. 16/1994 o in deroga per l'accensione di fuochi di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma, di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n° 47 e nel caso di emanazione di specifiche disposizioni, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste nel presente articolo.

#### **Art. 42      Prevenzione di incendi**

È proibito accendere, sia di giorno sia di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

#### **Art. 43      Distanze delle piantagioni**

La distanza dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio comunale per la piantumazione di alberi sono stabilite come segue:

- 25 (venticinque) metri per piante di alto fusto quando il contermina ha colture specializzate (vigneto, frutteto, nocciolo, ecc);
- 15 (quindici) metri per le piante di alto fusto, compreso il bosco in genere, da fondi fra loro contigui;
- 15 (quindici) metri per le piante di alto fusto, compreso il bosco in genere, da confini privati;
- 30 (trenta) metri per piante di alto fusto, compreso il bosco in genere, da abitazioni;
- 150 (centocinquanta) metri per i pioppi da abitazioni;
- 2 (due) metri per le viti, gli arbusti e le siepi con filari paralleli al confine;
- 5 (cinque) metri per le viti, gli arbusti e le siepi con filari non paralleli al confine;
- 5 (cinque) metri gli alberi di non alto fusto, per il nocciolo e gli alberi da frutto e per tutte le altre piantagioni di non alto fusto.

Limitatamente agli impianti arborei d'alto fusto confinanti, i proprietari possono concordare diverse distanze, mediante accordo tra gli stessi sottoscritto e comunicato al Comune.

Per quanto non compendiato dal presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Per la messa a dimora di piante e alberi in giardini e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi ed arbusti, i quali devono avere una distanza minima di metri 1 (uno) dal confine vicinale.

È vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti, sia pur osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussiste scarsa visibilità, se non previa verifica e autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

Qualora ciò non avvenisse l'Amministrazione Comunale provvederà a spese del proprietario.

Per quanto non vietato da altre norme, quanto sopra stabilito, nel presente articolo è derogabile da accordi scritti intercorrenti tra le parti private.

# **TITOLO XI**

## **DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

### **Art. 44    **Sanzioni****

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano più grave reato, saranno accertate e perseguite in via amministrativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.

Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 ad Euro 516,00.

Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n° 689/1981.

Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate a norma del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco a norma delle leggi vigenti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.

## **TITOLO XII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 45    Entrata in vigore**

Il presente regolamento diventa esecutivo ed entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Se il regolamento è dichiarato urgente in sede di approvazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso.

L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga il precedente Regolamento e le sue s.m.i., le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel presente Regolamento o in contrasto con lo stesso.

#### **Art. 46    Norme generali**

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

Un esemplare del presente regolamento starà sempre esposto nella sala del palazzo comunale, a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione.

Verrà pure provveduto alla distribuzione di una copia del presente regolamento ad ogni persona residente nel Comune che ne faccia richiesta, previo avviso alla popolazione di avvenuta adozione.



# INDICE

## TITOLO I - GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 Limiti ed Oggetto del Regolamento .....pag. 3  
Art. 2 Organi preposti all'espletamento del servizio .....pag. 3

## TITOLO II - RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

- Art. 3 Passaggio sui fondi privati .....pag. 4  
Art. 4 Passaggio su fondi comunali .....pag. 4  
Art. 5 Sentieri panoramici .....pag. 4  
Art. 6 Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago .....pag. 4  
Art. 7 Allevamenti e sciame di api.....pag. 5  
Art. 8 Appropriazione di prodotti .....pag. 5

## TITOLO III - PASCOLO, CACCIA, PESCA E RACCOLTA TARTUFI

- Art. 9 Pascolo degli animali di qualunque specie e demonticazione .....pag. 7  
Art. 10 Pascolo lungo le strade pubbliche, private e fondi privati .....pag. 7  
Art. 11 Sanzioni per il pascolo abusivo .....pag. 7  
Art. 12 Attraversamento centro abitato .....pag. 7  
Art. 13 Pascolo in ore notturne.....pag. 8  
Art. 14 Obbligo di chiusura dei pascoli .....pag. 8  
Art. 15 Custodia degli animali al pascolo .....pag. 8  
Art. 16 Esercizio di caccia e pesca .....pag. 8  
Art. 17 Esercizio della raccolta dei tartufi .....pag. 9

## TITOLO IV - STRUTTURE RURALI

- Art. 18 Acque piovane e non .....pag. 10  
Art. 19 Cani da guardia.....pag. 10

## TITOLO V - LIQUAMI E DEIEZIONI

- Art. 20 Produzione del letame e dei liquami .....pag. 11  
Art. 21 Trasporto e spandimento del letame e dei liquami .....pag. 11  
Art. 22 Annaffiamento con acque luride.....pag. 12

## TITOLO VI - FOSSI, CANALI E ACQUE

- Art. 23 Libero deflusso delle acque .....pag. 13  
Art. 24 Distanze per fossi e canali .....pag. 13  
Art. 25 Regimazione delle acque .....pag. 13  
Art. 26 Spurgo e pulizia fossi e canali .....pag. 14  
Art. 27 Attraversamenti.....pag. 14  
Art. 28 Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde .....pag. 15  
Art. 29 Lavorazioni del terreno .....pag. 15  
Art. 30 Dilavamento superficiale da acque piovane .....pag. 15

## TITOLO VII - MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

- Art. 31 Transito con mezzi cingolati.....pag. 17  
Art. 32 Transito sulle strade comunali.....pag. 17  
Art. 33 Pulizia stradale.....pag. 17

#### TITOLO VIII - MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 34	Difesa contro le malattie delle piante.....	pag. 18
Art. 35	Danni da deriva.....	pag. 18
Art. 36	Contenitori di antiparassitari.....	pag. 15
Art. 37	Residui di coltivazione .....	pag. 16
Art. 38	Terreni ingerbiditi e vigneti incolti.....	pag. 16

#### TITOLO IX - DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 39	Colture agrarie e le loro limitazioni.....	pag. 20
Art. 40	Allevamenti .....	pag. 20

#### TITOLO X - ACCENSIONE FUOCHI, PREVENZIONE INCENDI E DISTANZE DAI CONFINI

Art. 41	Accensione di fuochi.....	pag. 21
Art. 42	Prevenzione di incendi .....	pag. 22
Art. 43	Distanze delle piantagioni.....	pag. 22

#### TITOLO XI - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 44	Sanzioni.....	pag.24
---------	---------------	--------

#### TITOLO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45	Entrata in vigore.....	pag.25
Art. 46	Norme generali .....	pag.25